



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 05

Roma, 28 aprile 2016

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

riunitasi in data 28 aprile 2016 alle ore 13:00 c/o gli Uffici della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Viale Tiziano 74 Roma, composta dagli Avvocati:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente
Avv. Augusto Di MARZANTONIO- Componente
Avv. Goffredo Maria BARBANTINI – Componente

Per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società Club Wasken Boys Lodi avverso il provvedimento del G.U.N. contenuta nel C.U. n. 87 del 26/04/2016;

Nessuno è presente per la Società ricorrente.

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;



In via preliminare si rileva come dal combinato disposto dagli art. 68 del Regolamento di Giustizia Sportiva e art. 69 Regolamento Gare e Campionati, risulta del tutto inammissibile qualsiasi istanza o impugnazione relative a qualsiasi eventuale errore tecnico arbitrale.

L'oggetto del ricorso concernente un asserito errore arbitrale (tecnico), non legittima pertanto la società appellante a richiedere la decisione arbitrale.

Si prescinde pertanto dall'esame del merito del ricorso.

P.Q.M.

la C.S.A., rigetta dichiara inammissibile il ricorso e con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale Collegiale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente
F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente
F.to Avv. Goffredo Maria BARBANTINI - Componente